

NORMATIVE E LEGGI CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI ADDUZIONE GAS METANO.

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37:

“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (GU n. 61 del 12-3-2008)”

art. 1 - Ambito di applicazione:

1. **Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso**, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

art. 5 - Progettazione degli impianti:

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta(...)
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
(.....)
 - f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
 - g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), **relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw** o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare(...)

D.M. 12 aprile 1996:

“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi “

Art. 1 - Campo di applicazione:

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW, alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0.5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi dell'art.2
2. Più apparecchi termici alimentati a gas, di seguito denominati apparecchi, installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate dei singoli apparecchi. (.....)

Art. 4.2.2 - Caratteristiche costruttive:

I locali posti all'interno di fabbricati destinati anche ad altri usi devono costituire compartimento antincendio.

Le strutture portanti devono possedere i requisiti di resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e quelle di separazione da altri ambienti non inferiore ai REI 60.

Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco.

Art. 4.2.3 - Aperture di aerazione:

Superficie di aerazione, calcolata secondo quanto impartito nel punto 4.1.2., non deve essere in ogni caso inferiore di 3000 cmq.